

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 12716 del 21 giugno 2018 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA XVII (già IX) SEZIONE CIVILE

in persona del giudice unico dott. Giuseppe Russo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41914 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

TRA

MUTUATARIO

ATTRICE

 \mathbf{E}

BANCA

CONVENUTA

oggetto: contratti di mutuo bancario conclusioni: come in atti e verbali di causa

FATTO E DIRITTO

Il MUTUATARIO ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Roma la BANCA, chiedendo che, previa dichiarazione di nullità delle clausole relative alla determinazione degli interessi, fosse accertata la gratuità ex art. 1815 c.c. dei seguenti contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile da lei stipulati con la BANCA: contratto dell' 8/03/2005 per l'importo di Euro 500.000,00; contratto del 30/01/2006 per l'importo di Euro 450.000,00; contratto del 10/03/2008 per l'importo di euro 600.000,00.

L'attore ha chiesto, inoltre, che la BANCA convenuta fosse condannata a restituire tutte le somme indebitamente percepite da compensare, eventualmente, con il debito residuo, oltre al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniali.

Costituitasi in giudizio la BANCA, quale società incorporante il BANCO, ha eccepito l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle domande avversarie chiedendone il rigetto.

La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione di documenti ed, all'udienza del 7/12/2017, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni venti per le repliche.

Le domande proposte dal MUTUATARIO sono infondate.

L'attore allega l'usurarietà dei tassi di interesse applicati ai 3 contratti di mutuo da lei conclusi con la BANCA convenuta.



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 12716 del 21 giugno 2018

Per quanto meglio precisato dall'attore nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. i tassi di mora originariamente pattuiti già da soli o comunque sommati ai tassi corrispettivi ovvero maggiorati degli ulteriori costi del finanziamento sarebbero superiori ai tassi soglia vigenti al momento della conclusione dei tre contratti.

L'assunto non può essere condiviso.

Viene, infatti, in rilievo la differente funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori, gli uni costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di godere della somma capitale in conformità con il piano di rimborso graduale, gli altri rappresentando la liquidazione anticipata e forfettaria del danno causato al mutuante dall'inadempimento o dal ritardato adempimento del mutuatario.

Le due categorie di interessi si differenziano poi anche in punto di disciplina applicabile, in quanto gli interessi moratori, dissimilmente da quelli corrispettivi, sono dovuti dal giorno della mora e a prescindere dalla prova del danno subito, così come previsto dall'art. 1224, c.1 c.c.

In considerazione della evidenziata funzione di liquidazione forfettaria e anticipata del danno da inadempimento assolta dagli interessi moratori, a questi andrebbe applicata la disciplina prevista per la clausola penale, con la conseguenza che, qualora la loro misura sia eccessiva, dovrebbe trovare applicazione lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., senza potersi fare ricorso alla loro completa eliminazione (per l'assimilazione della convenzione con cui si determina la misura degli interessi moratori ad una clausola penale, cfr. Cass. 18 novembre 2010, n. 23273; Cass. 17 novembre 1994, n. 2358).

L'interpretazione del dato normativo nel senso dell'esclusione della rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina dell'usura appare coerente con la disciplina comunitaria sul credito al consumo che esclude dal calcolo del tasso annuo effettivo globale le somme pagate per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora (vedi, da ultimo, direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014 in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, recepita con d.lgs. n. 72/16).

Ma anche a voler ritenere che gli interessi di mora non possano essere sottratti alla disciplina sull'usura si ritiene che il tasso di mora non possa essere confrontato con il medesimo tasso soglia che costituisce termine di paragone per i tassi di interesse corrispettivi.

Bisogna, infatti, considerare che le rilevazioni operate dalla Banca d'Italia, sulla scorta delle quali il Ministero dell'Economia determina trimestralmente, mediante appositi decreti, i tassi effettivi globali medi (base di calcolo del "tasso soglia"), sono effettuate senza considerare gli interessi di mora, i quali riguardano operazioni con andamento anomalo in quanto non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.

Pertanto, sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora).

La rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l'utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili "sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato" (così, Cass. 3 novembre 2016, n. 22270; Cass. 22 giugno 2016, n. 12965).



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 12716 del 21 giugno 2018

Anche volendo ricostruire in via interpretativa un tasso soglia per gli interessi moratori, tale tasso dovrà necessariamente essere superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi in ragione della cennata differenza funzionale intercorrente tra le due tipologie di interessi.

L'unico parametro oggettivo disponibile per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati di un'indagine statistica effettuata dalla Banca d'Italia, che rilevò come mediamente il tasso degli interessi moratori convenzionalmente pattuito fosse maggiorato di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi.

Dunque, ai fini del verificarsi dell'usura il tasso di mora dovrà essere raffrontato con un tasso soglia determinato attraverso la maggiorazione del TEGM del 2,1%, aumentato poi della metà (da maggio 2011, il TSU per gli interessi di mora sarà determinato maggiorando il TEGM del 2,1%, aumentato poi del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

Tornando alla fattispecie in esame gli interessi di mora, in sé considerati e previsti nei tre contratti di mutuo per cui è causa non possono essere considerati usurari, non superando i tassi soglia anti-usura calcolati secondo le modalità sopra indicate (TEG medio + 2,1 + aumento della metà).

Ed infatti, per il contratto di **mutuo stipulato in data 8/3/2005** il tasso di mora pari al **6,73%** è ben inferiore al tasso soglia dell'8,94% ottenuto attraverso la maggiorazione del 2,1% del TEGM vigente all'epoca della stipulazione del contratto (3,86%) ed il successivo aumento della metà.

Per il **mutuo stipulato in data 30/1/2006** il tasso di mora pari al **7,00%** è ben inferiore al tasso soglia dell'8,925% ottenuto attraverso la maggiorazione del 2,1% del TEGM vigente all'epoca della stipulazione del contratto (3,85%) ed il successivo aumento della metà.

Per il **mutuo stipulato in data 10/3/2008** il tasso di mora pari al **8,52%** è persino inferiore al tasso soglia dell'8,625% ottenuto aumentando della metà il TEGM vigente all'epoca della stipulazione del contratto (5,75%) senza la maggiorazione del 2,1%.

Il superamento del tasso-soglia anti usura non può essere ravvisato neanche facendo ricorso alla c.d. tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso moratorio.

La tesi, che trae fondamento nel totale travisamento del *dictum* di alcune sentenze della Corte di Cassazione e in particolare della pronuncia n. 350/2013, tuttavia, non può essere condivisa.

La Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 350/2013, non ha mai affermato la necessità di sommare il valore del tasso corrispettivo e del tasso moratorio ai fini del raffronto alle soglie di usura.

L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporta, infatti, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito ed alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi siano imputati a capitale.

L'usura non può essere fatta derivare neanche da una valutazione complessiva dell'interesse moratorio con le altre voci di spesa collegate al finanziamento (quali le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento, le spese di chiusura della pratica, le spese di incasso delle rate,



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 12716 del 21 giugno 2018 le spese di mediazione e le spese relative alla polizza assicurativa), come infondatamente preteso da parte attrice che, peraltro, non specifica l'entità di ciascun costo aggiuntivo.

Ritiene, infatti, il giudicante che i citati costi ed oneri accessori vadano considerati unitamente ai soli interessi corrispettivi, dovendosi escludere tale accessorietà degli oneri rispetto agli interessi moratori, che invece dipendono non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore.

Ebbene, non risulta allegato né tanto meno provato che gli oneri accessori in aggiunta ai soli interessi corrispettivi abbiano determinato il superamento della soglia usuraria.

Pertanto, allo stato non emergono elementi da cui poter evincere la sussistenza dell'usurarietà dei 3 contratti di mutuo dedotti nel presente giudizio.

La genericità e l'erroneità delle impostazioni difensive fin qui esaminate e la carenza probatoria in ordine all'applicazione di interessi *contra legem* non possono essere ovviate con la consulenza tecnica d'ufficio che viene sollecitata da parte attrice.

Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione.

Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eludere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie.

Ne consegue l'inammissibilità della consulenza tecnica richiesta dall'attore perché tesa a supplire l'onere di allegazione e della prova sulla stessa gravante ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. 26/02/2003 n. 2887).

Ne consegue il rigetto della domanda di nullità contrattuale proposta dal MUTUATARIO delle conseguenti richieste volte alla rideterminazione del saldo e alla ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita.

Stessa sorte spetta alla richiesta risarcitoria, essendo stata esclusa l'applicazione di interessi usurari o qualunque altra condotta illecita ascrivibile alla BANCA.

In conclusione, tutte le domande proposte dal MUTUATARIO vanno respinte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dal MUTUATARIO nei confronti della BANCA, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande tutte proposte dall'attore;
- condanna il MUTUATARIO a rifondere alla BANCA le spese di lite liquidate in complessivi euro 9.275,00 per compensi professionali, oltre agli accessori nella misura di legge.



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, n. 12716 del 21 giugno 2018

Roma, lì 28/05/2018 Il Giudice dott. Giuseppe Russo

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

